

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONDUZIONE DELLE FARMACIA COMUNALE
DI SEVESO (MB)**

L’anno 2026 addì.....del mese di, nella residenza Comunale di Seveso, tra i Signori:

1., nato a il, C.F. il quale agisce nel solo interesse ed in rappresentanza del Comune di Seveso, Codice Fiscale, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. xx del xx/xx/xxxx, immediatamente eseguibile, di seguito per brevità “ Comune o Socio”;
2. Claudio Migliorini, nato a Capua (CE) il 24/07/1959, Legale Rappresentante della Società ASSP s.p.a. con sede legale a Cesano Maderno (MB) in Via G. Garibaldi n. 20, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in data 20/07/2007, Codice Fiscale e Partita Iva 02585280965, di seguito per brevità “Società”;

PREMESSO CHE:

- a. il Comune conferisce la gestione e la realizzazione della nuova Farmacia Comunale n. 2
- b. ASSP s.p.a. dovrà individuare e prendere in locazione e/o acquistare locali idonei per la realizzazione della Farmacia e studi medici all’interno dei confini risultanti nella pianta organica delle farmacie del Comune di Seveso;
- c. è necessario regolamentare l’affidamento del servizio relativo alla conduzione della Farmacia Comunale, fissando gli obblighi reciproci tra Comune (nella sua qualità di Socio regolatore e controllore) e Società (nella sua qualità di soggetto erogatore controllato), al fine di garantire l’autonomia gestionale della Società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di pubblico interesse del Comune e quindi per il fine ultimo della tutela dei cittadini/utenti;
- d. tutto ciò premesso quale parte integrante del presente atto, e oggetto di specifico accordo tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune e la Società affidataria del servizio pubblico relativo alla gestione della farmacia di cui il Comune detiene la titolarità (di seguito per brevità Servizio).
2. Il Servizio sinteticamente comprende:
 - a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso di specialità medicinali, prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari;
 - b) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
 - c) l'effettuazione di test diagnostici;
 - d) C.U.P. - centro di prenotazione esami clinici/diagnostici, scelta o revoca del medico di base.
3. Senza pregiudizio di quanto previsto all'art. 6, comma 3, eventuali nuovi servizi e/o condizioni verranno disciplinati con separati accordi conclusi tra il Comune e la Società che una volta approvati integreranno il presente contratto. Tali servizi risulteranno accessori o complementari o comunque connessi all'oggetto del presente contratto.

ART. 2 – CARATTERE DEL SERVIZIO

Il Servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e costituisce attività di pubblico interesse, essendo la farmacia uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

La Società s'impegna a erogare il servizio per un numero massimo di 40 ore settimanali fatti salvi i periodi di turno festivo e notturno, impegnando il personale necessario per l'espletamento del servizio.

La Società si impegna ad implementare il personale e gli orari di apertura, in funzione dei ricavi della Farmacia al fine di garantire il miglior servizio alla utenza.

ART. 3 – OBIETTIVI E PRINCIPI NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. La Società nell'espletamento del Servizio si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. promuovere l'uso corretto del farmaco;
 - a. promuovere, organizzare ed attuare all'interno della Farmacia e sul territorio iniziative d'educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione e progetti nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;
 - b. mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del Servizio.
2. La Società si impegna ad uniformare lo svolgimento del Servizio ai principi fondamentali di eguaglianza, imparzialità, continuità ed efficienza contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 *"Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"*.
3. La società è tenuta, inoltre, a uniformare i propri criteri di gestione alla "Carta dei Servizi delle Farmacie" (di seguito per brevità Carta), predisposta dalla Società in accordo con i Soci ed approvata da questi ultimi. La sottoscrizione del presente contratto e l'approvazione da parte del Comune della Carta dei Servizi costituiscono condizione per l'erogazione del Servizio.

Il Comune potrà dare pubblicità alla Carta dei Servizi anche attraverso pubblicazione sul proprio sito internet/giornalino comunale e altre forme di pubblicità che ritiene utili e idonee.

La Carta dei Servizi che dovrà essere esposta al pubblico in farmacia ed adeguatamente pubblicizzata dalla Società, dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

- presentazione del soggetto erogatore del servizio;
- servizi offerti come di seguito meglio specificati:

SERVIZI ASL PER IL CITTADINO

- Servizi C.U.P. prenotazione visite
- Scelta revoca del Medico previa autorizzazione dei competenti uffici
- Autocertificazione esenzione reddito
- Screening colon retto

SERVIZI IN FARMACIA PER IL CITTADINO

- Vaccinazioni
- Tamponi antigenici rapidi
- Telemedicina
- Prevenzione Osteoporosi – esame m.o.c.
- Prevenzione ipertensione – holter pressorio

- Esame Spirometria
- Esame Saturazione O2
- Misurazione Pressione
- Consulenza alimentare/nutrizionista
- Consulenza Fisioterapista
- Psicologo
- Problemi Gastrointestinali
- Problemi Circolazione Gambe
- Esami ematochimici
- Test intolleranze alimentari
- Analisi Udito
- Noleggio ausili sanitari: carrozzine per disabili, kit tiralatte elettrico, kit aerosol, magnetoterapia, stampelle, girello per deambulazione con e senza ruote, aspiratore di muco, bilance pesa bimbi, inalatore acque termali.

Tutti gli esami, laddove previsto un contributo a carico dell'utente, saranno erogati a costi calmierati.

Inoltre, al fine di promuovere la prevenzione sanitaria, saranno garantite le seguenti campagne gratuite in farmacia nei tempi e modi che verranno concordati con l'Amministrazione comunale di Seveso:

- Prevenzione Cardiovascolare; servizio in farmacia - per una intera settimana ogni anno, sarà eseguito gratuitamente il test per il calcolo del rischio cardiovascolare (pressione + colesterolo)
- Prevenzione Diabete; servizio in farmacia - per due intere settimane ogni anno sarà eseguito gratuitamente il test per la misurazione della glicemia
- Prevenzione osteoporosi: servizio in farmacia - per due intere settimane ogni anno sarà eseguita gratuitamente la MOC .

EDUCAZIONE SANITARIA E PREVENZIONE

La società alla luce del *Know How* maturato in questi anni, organizzerà con il proprio personale e/o avvalendosi anche di esperti esterni, in accordo con gli Assessorati di competenza:

- o Incontri di prevenzione nelle scuole
- o Incontri nelle Associazioni Anziani
- o Convegni di divulgazione scientifica e prevenzione sul territorio
- o incontri informativi per utilizzo dei farmaci generici

Il Comune potrà dare pubblicità alla Carta dei Servizi anche attraverso pubblicazione sul proprio sito internet/giornalino comunale e altre forme di pubblicità che ritiene utili e idonee.

4. La Società fornirà un defibrillatore (DAE) da posizionarsi all'esterno della Farmacia o in un'area che verrà indicata dall'Amministrazione comunale e organizzerà corsi per l'utilizzo dei DAE;
5. La società istituirà il servizio di messaggistica WhatsApp per la disponibilità di farmaci ed il servizio di customer care;
6. All'interno della farmacia sarà istituita un'area dedicata ai medicinali e prodotti veterinari;
7. In considerazione della natura sociale della Farmacia Comunale, verranno anche riservati i seguenti sconti alla popolazione:

- Sconto "bebè" del 10% per articoli per la prima infanzia, a titolo di esempio, ma non esaustivo: Biberon, tettarelle, succhietti, accessori per l'igiene del bambino, Detergenti, creme idratanti e paste per il cambio, salviettine, soluzioni fisiologiche in fiale e spray. Apparecchi elettromedicali (Aerosol, termometri, umidificatori, tiralatte, sterilizzatori, scaldabiberon.

-Sconto del 10% alla popolazione over 60 anni, per l'acquisto di farmaci e parafarmaci senza obbligo di ricetta.

Bonus Bebé sottoforma di tessera precaricata del valore di € 50,00 da distribuire ad ogni nuovo nato nel Comune di Seveso spendibile per l'acquisto dei prodotti della prima infanzia presso le Farmacie Comunali del territorio gestite dalla società.

La Società adotta le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi e per il rispetto dei principi previsti nel presente articolo.

8. La Società è tenuta ad applicare nuove disposizioni cogenti in materia di erogazione del Servizio, anche in assenza o nelle more del formale recepimento nel contratto di servizio. Il medesimo obbligo vale nel caso di modifica della Carta da parte del Comune, previa intesa con la Società.

ART. 4 – RISCHIO IMPRENDITORIALE ED EVENTUALE RIEQUILIBRIO

1. Il servizio si considera affidato in condizioni di equilibrio economico.
2. Gravano sull'assuntore i seguenti rischi:

- Quelli legati all'aumento o alla diminuzione dei costi strumentali all'esecuzione del servizio affidato;
 - Quelli inerenti ad eventuali incidenti, sinistri, danni a terzi, sanzioni, imprevisti, ecc. occorsi in occasione del servizio;
 - Quelli inerenti il rischio operativo (rischio di domanda, rischio di offerta);
3. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. La rinegoziazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.lgs. 36/2023, si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dagli atti della procedura di affidamento, senza alterarne la sostanza economica.
4. In caso di mancato accordo tra le parti in ordine alla rinegoziazione, ciascuna Parte può recedere dal contratto e in tal caso l'Affidatario ha diritto esclusivamente all'indennizzo per eventuali investimenti previsti, eseguiti e non ancora ammortizzati, che può essere riconosciuto anche in forma rateale ed a carico dell'Affidatario subentrante. L'Amministrazione può sempre rifiutare la rinegoziazione anche nel caso di indisponibilità della copertura finanziaria eventualmente occorrente, anche in questo caso in il medesimo diritto di recesso per l'Affidatario.
5. Eventuali discipline di legge imperative ed incompatibili, in essere al momento dell'affidamento del servizio, prevalgono sul precedente comma. Eventuali discipline di legge sopravvenienti in seguito all'affidamento del servizio non si applicano, salvo che lo prevedano espressamente.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

La gestione in affidamento della Farmacia Comunale ha la durata di anni 20 (venti), a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, fatto salvo l'eventuale scioglimento anticipato della Società e fatta salva, comunque, la previsione di cui al comma 4 dell'art. 15.

ART. 6 – RAPPORTI ECONOMICI CON IL COMUNE

1. La società si impegna a corrispondere al Comune di Seveso un canone annuo, qui di seguito specificato:
- una percentuale del 3% fino a un importo massimo di euro 1.000.000 di ricavi realizzati dalla farmacia;
 - una percentuale del 4% sui ricavi eccedenti la quota di € 1.000.000 realizzati dalla farmacia.

2. La società si farà inoltre carico di tutte le spese legate ai lavori di ristrutturazione, alle forniture di arredi, materiali e magazzino ed anche agli incarichi professionali, relativamente a Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza ed eventuali collaudi.
3. Gli investimenti saranno ammortizzati secondo i coefficienti di ammortamento previsti dalla normativa vigente e per migliorie sugli immobili in base alla durata dei contratti di locazione.
4. Il personale addetto ad operare nella Farmacia sarà alle dipendenze della Società.
5. In caso di mancato rinnovo dell'affidamento al termine naturale del contratto di servizio, o in caso di interruzione anticipata del contratto di gestione, tutto il personale in servizio presso la farmacia passerà obbligatoriamente al nuovo gestore.

ART. 7 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

1. La Società si obbliga a dotare i locali di attrezzature idonee a garantire il regolare svolgimento del Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Nell'espletamento del Servizio, la Società osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme, la Società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate.
3. La Società, senza oneri o costi aggiuntivi a carico del Comune, si impegna ad ampliare la gamma dei servizi resi all'utenza oltre a quelli descritti nella Carta, in ragione dell'evoluzione dell'attività della farmacia e dei mutamenti delle esigenze della collettività, ferma restando la facoltà per il Comune di richiedere lo svolgimento di nuovi servizi da parte dell'Azienda come previsto dall'art. 1, cc. 3 e 4.
4. Alla Società spettano inoltre tutti gli adempimenti legati all'attivazione del servizio in termini di selezione del personale, acquisizione di autorizzazioni e fornitura al Comune di documentazioni già dettagliate nella convenzione sottoscritta e a cui si rinvia.
5. La Società si obbliga altresì a fornire annualmente al Comune i dati contabili relativi alla farmacia in gestione al fine della verifica dell'andamento della gestione.

ART. 8 – CLAUSOLE SOCIALI E OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

1. Stabilità occupazionale e riassorbimento del personale

In caso di subentro nella gestione ed erogazione del Servizio affidato, il Soggetto affidatario assicura la priorità assunzionale al personale impiegato dal precedente affidatario. A patto che ciò sia compatibile con l'equilibrio economico-finanziario definito dal presente contratto e dai relativi allegati, è assicurato anche l'assorbimento

del personale impiegato dal precedente affidatario, nel rispetto dei livelli retributivi e delle qualifiche possedute.

2. Applicazione del CCNL

L'affidatario è obbligato ad applicare, nei confronti di tutto il personale impiegato addetto all'esecuzione del Servizio affidato nell'esecuzione del contratto, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, relativo al settore merceologico e produttivo di riferimento. L'affidatario dovrà garantire, per tutta la durata della concessione, il rispetto integrale dei livelli retributivi, normativi, previdenziali e assistenziali previsti dal CCNL applicato, nonché dalle eventuali disposizioni territoriali e aziendali vigenti.

L'affidatario dovrà assicurare ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal CCNL applicabile e dalle leggi vigenti, compresi scatti di anzianità, indennità, maggiorazioni per lavoro, straordinario e turnazioni.

L'affidatario è responsabile del corretto versamento di contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi per tutto il personale impiegato.

3. Responsabilità dell'affidatario verso il personale

Per svolgere le prestazioni contrattuali, l'esecutore si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità.

L'affidatario in corrispondenza con l'inizio del contratto fornisce all'ente comunale dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio.

L'Affidatario garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza. In caso di eventuali assenze improvvise del personale (es. malattie, ferie, permessi, ecc.) lo stesso dovrà essere sostituito in tempo reale da altri operatori onde per garantire la continuità del servizio, comunicando tempestivamente il nominativo all'Amministrazione Comunale.

L'affidatario risponde in via esclusiva, anche ai fini civili, amministrativi e penali, del comportamento e della gestione del personale utilizzato per l'esecuzione del contratto, restando l'Ente affidante esonerato da ogni responsabilità in merito.

L'affidatario si impegna a rispettare le disposizioni legislative e contrattuali in materia di lavoro, sicurezza e igiene, previdenza e assistenza, assumendo a proprio carico ogni obbligo e onere conseguente.

4. Obblighi di salute e sicurezza

L'affidatario è tenuto ad applicare tutte le norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), a fornire la necessaria formazione e dotazione di dispositivi di protezione individuale, e a vigilare sul rispetto da parte del personale.

5. Pari opportunità e inclusione lavorativa

L'Affidatario si impegna a rispettare le disposizioni in materia di pari opportunità, non discriminazione e inclusione lavorativa di persone con disabilità o in condizione di svantaggio, ai sensi della normativa vigente e delle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici.

6. Monitoraggio e verifiche

L'Ente affidante potrà effettuare verifiche e richiedere la documentazione relativa al rispetto delle clausole di cui al presente articolo (es. DURC, buste paga, comunicazioni obbligatorie), nonché applicare le penali contrattuali o procedere alla risoluzione in caso di inadempimento.

ART. 9 – VIGILANZA E CONTROLLO DEL COMUNE

1. Il Comune può eseguire, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali della Farmacia e degli studi medici e in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del Servizio, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso.
2. Il Comune può chiedere di eseguire indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza sullo svolgimento del Servizio.
3. I risultati delle indagini e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite, sono segnalati al Consiglio di Amministrazione della Società e al Comitato Tecnico di Controllo, per la messa in atto delle opportune azioni correttive.

ART. 10 – INFORMAZIONE E COLLABORAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte della Società con particolare riferimento all'adozione di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
2. Il Comune può consentire, inoltre, l'accesso a tutte le informazioni in suo possesso utili all'espletamento del Servizio ad esclusione di quelle contra legem.

ART. 11 – ASSICURAZIONE

La società provvederà alla stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli eventualmente impiegati.

ART. 12 – RESPONSABILITA'

La Società mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del Servizio, sia esso esercitato direttamente ovvero attraverso società controllate, come consentito ai sensi dell'art. 11.

ART. 13 – DIVIETO DI SUB AFFIDAMENTO

1. È fatto divieto alla Società di sub affidare, anche parzialmente, la gestione del Servizio di cui è istituzionalmente incaricata.
2. La Società potrà tuttavia avvalersi di società esterne per limitati servizi, non afferenti direttamente alla conduzione della Farmacia (a titolo di esempio pulizie) ovvero attività strumentali o accessorie. La Società rimane, comunque, responsabile di fronte al Comune del puntuale e compiuto adempimento di quanto previsto nel presente contratto.

ART. 14 – PENALITA'

1. Nel caso in cui sia rilevato un livello di qualità del Servizio non soddisfacente, la Parti effettueranno di concerto tra loro le verifiche tecniche ritenute opportune per verificarne l'addebitabilità.
2. Qualora le irregolarità risultassero imputabili ad ASSP s.p.a., quest'ultima sarà tenuta, previa regolare contestazione dell'inadempienza, a porre rimedio alle violazioni commesse entro un congruo termine definito in accordo tra le Parti.
3. Tutte le contestazioni dovranno essere trasmesse al referente di ASSP s.p.a. per iscritto, tramite PEC o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e dovranno contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.
4. ASSP s.p.a. potrà avanzare le proprie deduzioni sulle contestazioni presentate mediante note scritte, da trasmettere al referente del Comune entro 7 giorni dalla contestazione.
5. Ricevute le deduzioni o decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, ove sia confermato l'inadempimento di ASSP s.p.a., il Comune applica le seguenti penali, salvo il maggior danno:
 - a) Per ogni giorno di chiusura non imputabile a Forza Maggiore e/o scioperi (evento straordinario, anormale, imprevedibile, esterno e non dipendente dalla volontà

delle parti), sarà applicata una penale pari allo 0,5 % dell'importo totale del canone previsto all'art. 6 riferito all'esercizio precedente;

- b) Mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura della farmacia: € 200,00 per ogni violazione;
 - c) Tardivo o mancato ripristino delle attrezzature e degli impianti malfunzionanti, che comportino ripercussioni sul buon funzionamento del Servizio: € 500,00 per ogni violazione;
 - d) Mancata o tardiva trasmissione della documentazione di cui all'art. 7 comma 5 del presente contratto: € 100,00 per ogni giorno di violazione.
- 6. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte del Comune, trasmetta tramite PEC e contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale che si intende applicare.
 - 7. ASSP s.p.a. potrà fornire controdeduzione scritte nei 20 giorni successivi al ricevimento della contestazione.
 - 8. Il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per il Comune di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.
 - 9. Nessuna richiesta di risarcimento danni diretti, indiretti e consequenziali, potrà essere avanzata dal Comune nei confronti di ASSP s.p.a. in quanto non costituisce inadempimento al contratto il mancato espletamento del Servizio per fatti riconducibili a cause di forza maggiore.
 - 10. Il valore complessivo delle penali non potrà superare il 30% del totale dei ricavi annui, rimanendo in tal caso impregiudicato il diritto del Comune ad agire per la risoluzione per inadempimento del contratto, domandando in tale sede il maggior danno.
 - 11. Nel caso di grave inadempimento di ASSP s.p.a., salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui al successivo art. 15, il Comune potrà comunque assumere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico, compreso il subentro temporaneo di altra impresa in sostituzione di ASSP s.p.a., addebitando a quest'ultima i maggiori costi.
 - 12. Salvo i casi di straordinaria urgenza, ogni misura di cui al precedente comma dovrà essere preceduta da formale diffida scritta ad adempiere.

ART. 15 – INADEMPIMENTO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento, sia che comporti l'applicazione di una penale, sia che possa determinare la risoluzione del contratto, dovrà essere contestato alla Società entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dall'avvenuta conoscenza da parte del Comune. La Società avrà la facoltà di produrre

deduzioni e giustificazioni, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal ricevimento del provvedimento di addebito.

2. Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto quando, per comportamenti imputabili alla Società, siano accertate:
 - a) gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
 - b) chiusura di un esercizio per oltre 5 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
 - c) decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
 - d) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;
 - e) reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti.
3. La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta, oltre che la revoca dall'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia di titolarità del Comune, la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili necessari e utili all'espletamento del Servizio e dei relativi rapporti di lavoro. Il comune corrisponderà alla Società una somma, equivalente al valore dei beni e diritti in restituzione, da determinarsi da un esperto, nominato dal Presidente del Tribunale, su richiesta della parte più diligente, il quale determinerà anche, in caso di disaccordo tra le parti, quali siano i beni e i diritti oggetto della restituzione.
4. La Società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

ART. 16 – VALORE AVVIAMENTO e MAGAZZINO

In caso di risoluzione anticipata o in caso di mancato rinnovo del contratto di gestione alla sua naturale scadenza, il Comune di Seveso si impegnerà a corrispondere ad ASSP s.p.a. il valore di avviamento calcolato ex art. 2, punto 4) del D.P.R. 460/1996 sulla scorta dei dati presenti nei Bilanci Settoriali della Società relativamente alla Farmacia Comunale.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e/o mancato rinnovo, sarà eseguito un inventario fisico delle giacenze (a titolo di esempio ma non esaustivo: farmaci, parafarmaci, prodotti elettromedicali, etc.) destinate alla vendita e saranno rimborsate alla Società al prezzo di acquisto. Il subentro da parte di un nuovo soggetto gestore avverrà solo a seguito della corresponsione del valore di avviamento determinato ai sensi di legge.

ART. 17 – PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. In caso di controversia che dovesse sorgere tra il Comune di Seveso e la società ASSP s.p.a., relativa al presente contratto, ad esclusione delle materie riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, sia ordinaria che amministrativa, le parti si impegnano ad attivare un procedimento di mediazione e/o conciliazione.
2. Nel caso in cui il procedimento attivato ai sensi del precedente c. 1 non dia esito positivo, la controversia sarà rimessa alla determinazione di un collegio di tre arbitri.
3. La parte che instaura il giudizio arbitrale dovrà contestualmente e a pena di nullità designare il proprio arbitro e comunicarlo all'altra parte insieme alla indicazione almeno sommaria delle richieste formanti oggetto dell'arbitrato.
4. La parte chiamata al giudizio arbitrale dovrà entro trenta giorni designare il proprio arbitro. I due arbitri di parte designeranno di comune accordo il terzo arbitro che assumerà le funzioni di Presidente del collegio arbitrale.
5. Qualora la parte chiamata al giudizio arbitrale non designi il proprio arbitro nel termine sopra indicato o gli arbitri nominati dalle parti non raggiungano entro venti giorni l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, provvederà alla designazione il Presidente del Tribunale di Milano.
6. Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale. Il collegio arbitrale avrà sede nel luogo che sarà stabilito dal suo Presidente.

ART. 18 – Legge 231/2001 e Legge 190/2012

La Società ASSP s.p.a. si è dotata di P.T.P.C.T. e modello organizzativo ai sensi dei D.Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012 reperibili nella apposita sezione "Società Trasparente" sul sito web della Società.

Il Comune di Seveso dichiara di essere a conoscenza sia dei principi, delle norme, degli standard previsti dal modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico e dal Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza di ASSP s.p.a. .

ART. 19 – SPESE

Tutte le spese relative e conseguenti la stipulazione del presente contratto sono a carico della Società.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Comune di Seveso

La Società